



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 400418 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012  
avente ad

**OGGETTO:**  
risarcimento del danno

vertente

**TRA**

rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,  
dagli avv.ti Michele Liguori e Dora de Fusco, elettivamente domiciliato presso lo studio del  
difensore in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità d'Italia, 4

**ATTORE**

**E**

1) **Fratelli Mascolo s.a.s. di Catello Mascolo**, in persona del legale rappresentante p.t.

**CONVENUTA CONTUMACE**

2) **Mascolo Angelo**,

**CONVENUTO CONTUMACE**

3) **Cattolica Ass.Ni COOP. a r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa,  
in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'avv. Flavio Mascolo, ed  
elettivamente domiciliata presso il difensore, in S. Agnello, al C.so Italia, n. 176

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

*Come da verbale del 17.05.2016;*

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, in epigrafe indicato, deduceva che in data  
2.03.2006 alle ore 12.00 circa in Lettere, era fermo come pedone alla via Saletta, all'altezza del  
civico 73, accostato strettamente al margine della carreggiata; che nelle dette circostanze di tempo e



di luogo era stato improvvisamente investito al lato destro del capo e del corpo dalla parte posteriore dell'autocarro tg. BA 245 NL di proprietà della società Fratelli Mascolo s.a.s. di Catello Mascolo e condotto da Mascolo Angelo; che l'investimento si era verificato perché l'autocarro fermo sulla carreggiata aveva effettuato un'improvvisa e non segnalata manovra di retromarcia; che a seguito del detto investimento, imputabile in via esclusiva alla condotta di guida del conducente dell'autocarro, esso attore aveva riportato gravi lesioni personali.

Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità Mascolo Angelo e della società Fratelli Mascolo s.a.s. di Catello Mascolo, nella causazione del sinistro, la condanna di quest'ultimi e della Cattolica Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non, in seguito al sinistro dedotto in lite, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, la Cattolica Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, previa eccezione di improponibilità ex art. 145, 149, 150 dlgs 209/2005.

Contumaci i responsabili civili, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata ctu medico-legale sulla sua persona, all'esito, la causa rinviata per la precisione delle conclusioni, veniva riservata in decisione all'udienza del 17.05.2016, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### Questioni preliminari.

In via preliminare va dichiarata la contumacia di Mascolo Angelo e della società s.a.s. Fratelli Mascolo di Catello Mascolo, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati.

Va poi affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss. dlgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (*cf. allegato 1 della produzione attorea*).

#### Merito.

Tanto premesso, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (*cf. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07*) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.



Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (  *cfr. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995*).

Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati ( *cfr. risultanze del certificato cronologico del PRA veicolo di parte convenuta, della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, della espletata c.t.u. medico-legale*).

Il teste \_\_\_\_\_, escusso all'udienza del 10.06.2014, premesso che il giorno dell'incidente, avvenuto nel mese di marzo 2006 alle ore 12.00 circa in Lettere alla via Salette, aveva da poco parcheggiato la sua autovettura sul lato destro della detta via, ha dichiarato di aver visto che un camion di colore rosso parcheggiato sullo stesso lato della strada, nell'effettuare, in maniera repentina, una manovra di retromarcia, aveva investito sul lato destro del corpo il \_\_\_\_\_ che in qualità di pedone, dopo essere uscito da una tabaccheria, si stava accingendo ad attraversare la strada; che nel punto teatro del sinistro non vi erano le strisce pedonali; che il \_\_\_\_\_, dopo l'investimento, era caduto al suolo sul lato sinistro; che il \_\_\_\_\_ lamentava dolore per le lesioni subite.

Il teste \_\_\_\_\_, escusso all'udienza del 22.10.2014, ha reso dichiarazioni del tutto analoghe a quelle fornite dal primo teste.

Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità dei testi escussi in giudizio che hanno reso dichiarazioni specifiche e circostanziate e di pieno riscontro tra loro e con la documentazione in atti (*documentazione fotografica stato dei luoghi, verbale di Pronto soccorso allegati 23, 34 produzione attorea*).

Si rileva, infatti, che risulta ritualmente allegato in atti il verbale di accertamento n. 786 del 02.03.2006 del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dal quale risulta il ricovero alle ore 12.20, di \_\_\_\_\_ a seguito di incidente stradale avvenuto in lettere alla ore 12.00., con diagnosi di frattura lussazione dell'olecrano sinistro, frattura dell'arco superiore della V, VI, VII, VIII, IX costa sinistra, con associata frattura laterale del VIII costa a sinistra ( *cfr allegato n. 23 produzione attorea*).

Sempre ex actis risulta che l'autocarro tg. BA245NL è di proprietà della società Fratelli Mascolo s.a.s. ( *cfr allegato 16 produzione attorea, certificato cronologico del PRA*).

A ciò va aggiunto che i convenuti non si sono presentati a rendere l'interrogatorio formale loro deferito ed avente ad oggetto le circostanze di tempo e di luogo, nonché la dinamica del sinistro per cui è lite, con la conseguenza che, alla luce di tutti gli elementi di prova raccolti nel presente



giudizio, i predetti farsi possono considerarsi come ammessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c.

Alla luce delle risultanze documentali ed orali richiamate può dunque dirsi provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite, nonché l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio temporali e la dinamica descritta da parte attrice.

Venendo alle conseguenze giuridiche in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto, si evidenzia in diritto che ai sensi dell'art. 2054, comma I, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti a cose o a persone dalla circolazione, "*se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno*".

Sul punto la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento (*Cass. sez.3 civ. sent. 3 luglio-30 settembre 2009 n.20949 e Cass. pente sez.IV 12 giugno 2007 n. 34111*).

Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita da parte convenuta né tantomeno sono emersi elementi per poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attore, che era appena sceso dal marciapiede al momento dell'investimento, tenuto conto della repentinità della manovra di retromarcia effettuata dal camion, e dell'assenza in loco di strisce pedonali, secondo quanto dichiarato dai testi ed evincibile dalla documentazione fotografica in atti.

Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite devono rispondere in via esclusiva Mascolo Angelo e la s.a.s. Fratelli Mascolo s.a.s. di Catello Mascolo, in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per la qualità in atti ed in solido tra loro. Appare utile nella individuazione e liquidazione dei lamentati danni, procedere con ordine all'esame delle singole voci.

In ordine al danno biologico subito dall'attore a seguito del sinistro dedotto in lite occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u.



Dalla documentazione sanitaria versata in atti dall'attore e dall'elaborato peritale redatto dalla dott. Cirillo Agostino emerge che \_\_\_\_\_ a seguito del sinistro dedotto in lite ha riportato *“la frattura dell'olecrano associata a lussazione del capitello radiale del gomito sinistro trattata chirurgicamente e con residua limitazione funzionale, cicatrice e presenza di mezzi di sintesi, con frattura di cinque coste”* (cfr *amplius relazione peritale in atti, sub considerazioni medico legali*).

Quindi il c.t.u. ritenuta la connessione causale tra le lesioni riportate dall'attore e la dinamica dell'incidente dedotto in lite, ha affermato che le lesioni subite hanno comportato al \_\_\_\_\_ un periodo di invalidità temporanea di giorni 40 al 100%, giorni 50 di ITP mediamente al 50%; giorni 50 di ITP mediamente al 25%; nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 14 % (cfr *relazione depositata in data 29.09.2015*).

Accertato il diritto di \_\_\_\_\_ al risarcimento dei danni subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, (sia pure nella misura sopra determinata) va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato.

Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (cfr *Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003* ).

Inoltre, recentemente la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della



liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr da ultimo Cass. 13.07.2011 n. 15373).

Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del complessivo danno patrimoniale in oggetto, la Suprema Corte con una recente pronuncia ha statuito che: *"poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto"* (cfr Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di Milano come aggiornate all'anno 2014, che, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell'11.11.2008, già sono state già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale da lesione alla salute, con previsione della liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico, c.d. danno morale.

Va, infatti, rilevato che, applicando le tabelle di Milano aggiornate all'anno 2014, l'importo base (danno biologico puro) è aumentato in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva", mediante ricorso ad una percentuale ponderata che varia in relazione al punto di invalidità, e con la previsione anche di una percentuale massima di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione del danno, anch'essa variabile in base all'età ed all'invalidità del danneggiato.

Inoltre le predette tabelle al fine di consentire l'adeguamento del risarcimento al caso concreto hanno predisposto per il risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" in relazione ad un giorno di invalidità temporanea al 100% una forbice di valori monetari da un minimo di euro 96,00 ed un massimo di euro 145,00.



Nella fattispecie tenuto conto del tipo di lesioni subite dall'attore, costretto ad un successivo iter terapeutico riabilitativo, (cfr documentazione sanitaria in atti) si reputa congruo sia riconoscere in suo favore il valore monetario di euro 100,00 per ogni giorno di invalidità transitoria.

Ciò posto circa il "quantum", può dunque riconoscersi al [redacted] per danni in oggetto, in applicazione delle predette tabelle la somma di euro 7.750,00 per inabilità temporanea parziale, di cui euro 4.000,00 per ITP al 100% (giorni 40 x 100,00); euro 2.500,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50 % (giorni 50 per euro 50,00 pari al 50% di euro 100,00); euro 1.250,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25 % (giorni 50 per euro 25,00 pari al 25% di euro 100,00).

Inoltre, il danno biologico - pari ad 14 punti percentuali - tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro pari ad anni 44 ([redacted] è nato il [redacted] e l'incidente si è verificato in data 02.03.2006)- va liquidato nella misura di euro 37.037,00.

Non sono allegare e provate in atti particolari condizioni soggettive del danneggiato, tenuto conto della sua vita lavorativa e sociale, tali da indurre il giudicante ad un aumento percentuale del predetto importo nell'ottica della personalizzazione del danno.

Il danno non patrimoniale risarcibile (*danno biologico + danno morale*) ammonta, quindi, in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornate al 2014, ad una somma totale di euro 44.787,00 (*euro 7.750,00 per invalidità temporanea + euro 37.037,00 per invalidità permanente*).

Non risultano documentate in atti somme per spese mediche.

Per quanto riguarda le altre voci di danno richieste dall'attore si ricorda che il danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica incide sulla riduzione futura della capacità di guadagno del soggetto danneggiato e, sussistendone le condizioni, è risarcibile come danno patrimoniale (sotto lo specifico profilo del lucro cessante).

Al contrario, il danno biologico costituisce la lesione, temporanea o permanente, alla integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito.

La tutela risarcitoria del danno biologico costituisce la restituzione compensativa, per equivalente, del pregiudizio non patrimoniale suddetto; il risarcimento del danno patrimoniale futuro, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica e dalla conseguente diminuzione del reddito, costituisce il ristoro di una perdita patrimoniale e richiede, pertanto, la prova concreta, da parte del danneggiato, di una effettiva riduzione del reddito.

Secondo la Corte di cassazione, dunque, la liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità di guadagno non può seguire alcun automatismo (cfr Cass. n. 9444 del



2010, in motivazione) poiché spetta sempre al danneggiato dimostrare il demansionamento o la perdita di lavoro o la perdita di reddito conseguenti alle menomazioni.

Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio non ha riscontrato l'incidenza dell'invalidità sulla capacità lavorativa specifica, né vi è prova in atti di una contrazione di reddito, o della perdita di occasioni lavorative favorevoli connesse alle lesioni riportate dal [redacted] a seguito del sinistro.

Ne discende che nulla può riconoscersi all'attore a titolo di danno patrimoniale.

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (*Cass., 10-3-2000, n. 2796*). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (*Cass. 27 marzo 1997 n. 2745*).

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 44.787,00 al momento dell'incidente ([redacted]). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal [redacted] all'attualità.

Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.

#### Spese di lite e stragiudiziali

In tema di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.

Ciò chiarito, si osserva che la Suprema Corte ha innanzitutto da tempo affermato che "In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in





ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali" (Cass. n. 2775 del 2006).

Si è, altresì, specificato che "Le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione (Cass. n. 14594 del 2005).

Nella fattispecie si terrà conto nella liquidazione delle spese di lite anche di quelle sostenute dall'attore nella fase stragiudiziale, per consulenza di tecnica di parte (documentate in atti), e per la fase di studio della controversia (cfr *Cassazione civile, sez. III, 17/05/1991, n. 5579*), non risultando in atti voci di spesa particolari ed ulteriori da riconoscere quale danno emergente all'attore.

Ciò posto le spese di lite, seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00) con attribuzione al difensore antistatario; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase precedente l'instaurazione della lite, nonché quelle concernenti la consulenza tecnica di parte avendo l'attore documentato il relativo esborso (*vedi sul punto, parcella per consulenza medica di parte allegato 32, produzione parte attrice, cfr Cass. 2006/2605 e Cass. 2003/4357*).

Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo di proprietà della società s.a.s. Fratelli Mascolo di Catello Mascolo, e per l'effetto:
- in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore condanna Mascolo Angelo, la s.a.s. Fratelli Mascolo di Catello Mascolo, in persona del legale rappresentante p.t., e la Cattolica Ass. Ni



Soc. COOP. in persona del legale rappresentante p.t. in solido tra loro, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ : della somma di euro € 44.787,00 oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione della predetto importo al momento dell'incidente \_\_\_\_\_ e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal \_\_\_\_\_ all'attualità.

Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;  
- condanna Mascolo Angelo, la s.a.s. Fratelli Mascolo di Catello Mascolo, in persona del legale rappresentante p.t., e la Cattolica Ass. Ni Soc. COOP. in persona del legale rappresentante p.t. in solido tra loro, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.300,00 per competenze ed euro 850,00 per spese (ivi comprese quelle di ctp), oltre accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo;

Le spese di c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.

Torre Annunziata, 19.09.2016;

IL GIUDICE  
dott.ssa Maria Rosaria Barbato

